Direzione Infrastrutture e Mobilità 2015 00163/006
Servizio Mobilità
GC
4

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

20 gennaio 2015

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE	Claudio LUBATTI
Ilda CURTI	Domenico MANGONE
Enzo LAVOLTA	Gianguido PASSONI
Stefano LO RUSSO	Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: SERVIZIO DI CAR SHARING A FLUSSO LIBERO. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Lubatti di concerto con gli Assessori Tedesco e Lavolta.

Alla fine degli anni novanta si è posta sempre maggiore attenzione alle problematiche di tutela della qualità della vita, anche nell'ambito della mobilità urbana, promuovendo iniziative volte a contrastare le problematiche legate al traffico veicolare.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 denominato "Mobilità sostenibile nelle aree urbane" ha attribuito alle Amministrazioni Comunali la competenza di adottare misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti; il medesimo art. 4 ha sostenuto il servizio di uso collettivo delle autovetture, anche in forma di multiproprietà dei veicoli destinati ad essere utilizzati da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi, stanziando risorse da destinarsi all'attuazione dei conseguenti interventi e affidando agli Enti Locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing. Il sistema di car sharing è stato pertanto, di fatto, individuato come un servizio di trasporto pubblico complementare ed integrativo.

In conseguenza, la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 luglio 2000 (mecc. 2000 04396/006), ha approvato la Convenzione, ai sensi dell'art. 24 della Legge 142/1990 per l'iniziativa car sharing a livello nazionale, quale strumento idoneo a dar vita ad un soggetto unitario dotato di rappresentatività per la realizzazione di un programma nazionale finalizzato a garantire la gestione coordinata ed integrata dei servizi locali di car sharing, denominata Sistema ICS (Iniziativa Car Sharing).

Con successiva deliberazione del 10 agosto 2000 (mecc. 2000 07370/006), la Giunta Comunale ha individuato in ATM (oggi GTT S.p.A.) il soggetto incaricato per la predisposizione del progetto di organizzazione e realizzazione del servizio ed in data 16 ottobre 2001 la stessa ATM ha costituito apposita società a responsabilità limitata, denominata Car City Club S.r.l. controllata al 51% da GTT S.p.A.

Dal febbraio 2002 Car City Club S.r.l., veicolo societario appositamente costituito ai fini della gestione del progetto car sharing, finanziato dal Ministero dell'Ambiente, ha provveduto alla gestione del servizio di car sharing secondo il modello Classico, basato sulla disponibilità di un parco vetture posizionate in parcheggi ad uso esclusivo del servizio car sharing e ubicati in diverse zone della città, a disposizione della clientela che si sia regolarmente iscritta, e previa prenotazione, utilizzando l'apposito sito web. Caratteristica di questa tipologia di servizio è che il veicolo, una volta utilizzato, deve essere riportato, entro la scadenza dichiarata in prenotazione, presso il parcheggio (stallo) di prelievo.

In considerazione delle valutazioni suesposte, dato il rilevante interesse pubblico sotteso alla realizzazione del progetto stesso e all'importante valenza ambientale circa la riduzione di emissioni inquinanti, la Città ha ritenuto opportuno sostenere il progetto anche prevedendo facilitazioni nell'ambito della mobilità urbana nei confronti del Car City Club S.r.l., in quanto società controllata da GTT S.p.A.. In particolare, con deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2000 (mecc. 2000 10524/006) sono esentati dal pagamento della sosta (strisce

blu) i veicoli per trasporto collettivo di persone ed inoltre è stata prevista l'istituzione della riserva di sosta su suolo pubblico, di natura diversa dalle altre occupazioni espressamente previste dal Regolamento stesso, individuate in adiacenza alle fermate dei mezzi pubblici per agevolare l'utilizzo complementare dei due sistemi di mobilità ed utilizzabile per la sosta dei veicoli adibiti a car sharing, considerando, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale del 9 aprile 2002 (mecc. 2002 02410/006), il relativo canone di occupazione pari a Euro 0. Contestualmente, è stato altresì concesso il libero accesso gratuito alle aree ZTL, alle vie riservate al trasporto pubblico nonché alle corsie riservate al trasporto pubblico.

Attualmente, il car sharing della Città di Torino conta su 63 parcheggi con 142 stalli e su un parco auto composto da 108 vetture di diversi modelli, dalle citycar, alle medie, ai veicoli 4X4 e ai SUV. A questi si aggiungono 12 veicoli commerciali che compongono il servizio di Van Sharing che si rivolge ad un'utenza professionale con le stesse logiche e modalità del servizio Classico e n. 10 auto elettriche.

Complessivamente, il 30% della flotta è composto da veicoli a basso impatto ambientale con modelli natural power ad alimentazione bi-fuel (metano/benzina).

Nel corso dell'esercizio del servizio la Società Car City Club ha sviluppato una nuova modalità di fruizione, denominata servizio "One Way" in funzione dal 17 marzo 2014 che si differenzia dal modello "Classico" in quanto il veicolo, una volta utilizzato, deve essere riportato, entro la scadenza dichiarata in prenotazione, presso il parcheggio (stallo) scelto al momento della prenotazione tra quelli disponibili per la riconsegna, che può essere diverso da quello di prelievo della vettura. Tutte le agevolazioni suesposte sono applicabili ad entrambe le tipologie di servizio.

Da anni è diffuso, nelle principali metropoli estere, un ulteriore sistema di car sharing a schema libero denominato Free Floating che si differenzia dai preesistenti, in quanto i veicoli sono collocati liberamente nell'area di copertura del servizio e non negli appositi stalli e potranno dedicati, essere utilizzabili anche senza prenotazione previa iscrizione al servizio, e rilasciate liberamente su strada nell'area di esercizio, purché in luogo aperto che consenta la localizzazione attraverso segnale GPS.

Questa modalità risponde ad esigenze di fasce completamente diverse di clientela che hanno esigenze spot, normalmente per coprire un breve tragitto e che non hanno necessità di rientrare al punto di partenza, con una diffusione territoriale potenzialmente più capillare e contemporaneamente ha una funzione complementare al servizio pubblico che si può definire di tipo "orizzontale", intesa come possibilità per il cittadino di lasciare il veicolo di car sharing "Free Floating" utilizzato, nel luogo più vicino ad una fermata o ad un punto di scambio con mezzi pubblici di TPL senza che necessariamente ci sia un parcheggio o area di sosta riservata del car sharing.

Condizione necessaria per poter operare anche con questo servizio, che completerebbe perfettamente la gamma dei prodotti di car sharing, è la disponibilità di un parco di vetture

ampio, in grado di permettere una presenza sul territorio percepibile e con gradi di raggiungimento della vettura disponibile in tempi brevi.

Non potendo Car City Club S.r.l. affrontare, solo con i propri mezzi, gli investimenti necessari ad effettuare anche il servizio a schema libero, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 03599/006), la Città ha ritenuto opportuno dare mandato a Car City Club S.r.l. di reperire sul mercato idoneo partner commerciale con le modalità ritenute più adeguate al raggiungimento dell'obiettivo, in coerenza ed in conformità con i contenuti definiti nella deliberazione stessa e nell'allegato disciplinare.

In data 1 ottobre 2014 è stato pubblicato da Car City Club S.r.l. il bando per la ricerca di partnership, ma non ha avuto riscontro positivo da parte degli operatori del settore e la gara è andata deserta non consentendone l'aggiudicazione.

Alla luce di ciò, è pertanto necessario revocare il disciplinare allegato alla deliberazione (mecc. 2014 03599/006) contenente, oltre alle linee di indirizzo generali del servizio car sharing, anche regole contrattuali tra la Città di Torino e Car City Club S.r.l. per l'espletamento del servizio nelle sue tre forme, per riapprovarne una versione che contempli i soli servizi "Classico" e "One Way" , confermando, inoltre, le agevolazioni concesse alla società Car City Club.

La Città di Torino intende, infatti, continuare a perseguire il rilevante interesse pubblico, realizzato attraverso Car City Club S.r.l., che dovrà continuare a erogare il servizio con le modalità tradizionali ("Classico" e "One way") in condizioni di complementarietà al servizio di trasporto pubblico, mantenendo il rapporto di controllo sulla società Car City Club S.r.l., attraverso il conferimento di tale società da GTT S.p.A. a FCT Holding S.r.l., secondo le modalità espresse nella deliberazione (mecc. 2014 03599/006) ed attualmente in fase conclusiva.

Per tutto quanto sopra, in conformità ai predetti obiettivi di politica della mobilità e valutati gli effetti positivi in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e del traffico veicolare, l'Amministrazione ritiene utile e produttivo, per la città, intraprendere comunque un'azione esplorativa sulle attuali condizioni di mercato, tesa alla diffusione dell'offerta del servizio car sharing, per individuare operatori privati interessati all'esercizio dell'attività di car sharing cosiddetto a flusso libero, non più in regime di partnership, bensì in regime di libera concorrenza, per un periodo sperimentale di due anni.

Per la predetta azione esplorativa si procederà mediante pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione d'interesse, cui i soggetti interessati dovranno attenersi nell'erogazione del servizio di car-sharing a flusso libero, inteso quale servizio di interesse pubblico complementare al servizio di trasporto pubblico locale, secondo gli indirizzi sostanziali di seguito specificati:

a) per l'espletamento del servizio potranno proporsi, mediante la manifestazione di interesse, soggetti sia pubblici che privati;
b) i veicoli impiegati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- omologazione Euro 5 o superiore (per quanto concerne le emissioni inquinanti) e adeguati livelli di sicurezza, secondo quanto previsto dal programma europeo EURONCAP;
- dovranno essere periodicamente sostituiti, in modo tale da avere mezzi costantemente in linea con gli aggiornamenti tecnologici imposti dalle norme comunitarie in materia di valori limite di emissione di inquinanti e CO2, con percorrenze chilometriche complessive non superiori a 100.000 Km e non dovranno superare i 4 anni dalla data di prima immatricolazione;
- essere nella disponibilità del gestore del servizio a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente;
- appartenere alle seguenti tipologie L6e, L7e, MI ed NI di cui all'articolo 47 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- il 90% dei veicoli appartenenti alla flotta impiegata dovrà avere lunghezza inferiore a 450 cm;
- essere riconoscibili mediante logo specifico da indicare esplicitamente nella domanda di ammissione;
- possedere una copertura assicurativa, per responsabilità civile, con un massimale di almeno Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) per i terzi trasportati, oltre a furto, incendio e kasko con eventuale franchigia predeterminate a carico dell'utente;

c) il servizio dovrà essere svolto assicurando i seguenti standard prestazionali:
- il servizio dovrà essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 e dovrà essere garantito per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dall’inizio del servizio, con la prima messa su strada, se effettuata a scaglioni, di cui al successivo punto e);
- il numero dei veicoli effettivamente disponibili all'utenza non dovrà mai essere inferiore al 90% della flotta dichiarata da ciascun operatore per almeno 10 mesi nell’anno solare;
- la flotta utilizzata da ciascun gestore dovrà essere composta da un numero di veicoli compreso tra 120 e 450;
- a manifestazione di interesse conclusa, se non sono pervenute richieste per coprire il numero complessivo dei veicoli previsto dall’Amministrazione in 1500 unità, i soggetti già autorizzati possono richiedere di aumentare la flotta dichiarata fino a ulteriori 200 veicoli, fermo restando il rispetto del limite complessivo di 1500 veicoli previsti sulla città;
- dovrà essere istituito un servizio di call-center sempre attivo 24 ore su 24 a supporto dell'utenza;
- il servizio dovrà essere disponibile sul territorio comunale secondo lo schema a flusso libero, con distribuzione libera sul territorio dei veicoli con la possibilità di rilasciare l'auto in un punto diverso da quello di prelievo;

- il perimetro operativo del servizio, ovvero l'area all'interno della quale sarà possibile prelevare e rilasciare i veicoli, deve interessare almeno 40 kmq del territorio comunale;
- dovrà essere operativo un servizio di prenotazione rapida da effettuarsi a ridosso del momento dell'utilizzo del veicolo, ovvero il veicolo, se libero, potrà essere utilizzato anche senza dover procedere alla prenotazione;
- l'utente dovrà poter utilizzare il veicolo senza alcun limite temporale e di percorrenza;
- il servizio dovrà essere aperto all'utenza in possesso dei requisiti senza nessun elemento dì esclusione (fatte salve le norme disciplinari in relazione ai regolamenti forniti all'atto di iscrizione al servizio);
- i corrispettivi di utilizzo previsti dovranno essere omnicomprensivi, ovvero includere tutti i costi di esercizio del veicolo (carburante, manutenzione, riparazione, uso di lubrificanti, pneumatici, etc…); gli stessi dovranno essere comunicati al Comune prima dell'attivazione del servizio e in occasione di ogni variazione;
- con cadenza almeno annuale, dovranno essere effettuate indagini per rilevare il livello di soddisfazione del cliente (customer satisfaction) da concordare con la Direzione Infrastrutture e Mobilità del Comune di Torino, con la quale verranno condivise le metodologie e i risultati finali. L'utilizzo, da parte della Città, dei dati e risultati ricevuti è libero e gratuito;
- potranno essere richiesti al gestore del servizio report semestrali contenenti i dati relativi al numero di abbonati (iscritti, disdetti, attivi, utilizzatori unici), durata e percorrenza per singolo veicolo e/o singola corsa, al posizionamento dei veicoli e sui flussi dei percorsi effettuati, numero e localizzazione (anche per zone) dei prelievi e rilasci. I dati suddetti dovranno essere forniti gratuitamente ai competenti uffici della Città di Torino Servizio Mobilità e Divisione Ambiente in formato digitale editabile ed il cui utilizzo da parte della Città sarà libero e gratuito;

d) i gestori dovranno, altresì, mettere a disposizione della Direzione Infrastrutture e Mobilità, gratuitamente, una modalità di connessione al proprio sistema di gestione del servizio, che consenta di conoscere in tempo reale il numero di auto su strada, lo stato di utilizzo e ubicazione dei veicoli in servizio. Le modalità di connessione ed i dettagli tecnici saranno definiti nella fase di avvio del servizio stesso;

e) il soggetto autorizzato a svolgere il car sharing a flusso libero dovrà avviare il servizio entro 90 giorni. L'area minima potrà essere coperta a scaglioni a decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio del servizio, con un contingente di minimo 100 auto entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Città di autorizzazione al servizio, minimo ulteriori 100 auto entro 60 giorni dalla comunicazione da parte della Città di autorizzazione al servizio, ulteriori 250 auto entro 90 giorni dalla comunicazione da parte

della Città di autorizzazione al servizio o con contingenti proporzionali se la flotta sarà inferiore a 450 auto. Tale possibilità potrà essere esercitata solamente se inserita esplicitamente nella domanda di ammissione;

f) il soggetto autorizzato a svolgere il car sharing a flusso libero dovrà corrispondere al Comune di Torino, una somma annua pari ad Euro 700,00 per ciascun veicolo (somma stabilita ai sensi dell'art. 7, comma 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Esso sarà soggetto ad interessi legali di mora per ritardato pagamento, da computarsi a giorno, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., oltre alle penali previste dal successivo punto h), potrà subire rivalutazioni annuali e potrà essere modificato qualora il regime della circolazione cittadina subisse variazioni;

g) verranno estese ai veicoli che svolgeranno il car sharing a flusso libero le seguenti agevolazioni:
   - l’accesso, a titolo gratuito, nelle aree ZTL centrale e romana, ad eccezione delle zone ZTL trasporto pubblico, Valentino e ZTL pedonali, in applicazione dell’ordinanza n. 523 del 2004 emessa in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 2003 06079/006); non sono ammessi gli accessi alle vie e corsie riservate al trasporto pubblico;
   - parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento (strisce blu) ai sensi della citata deliberazione (mecc. 2000 10524/006). Non saranno invece concesse riserve di sosta ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino, che prevede la possibilità di autorizzare occupazioni di suolo pubblico di natura diversa dalle altre occupazioni espressamente previste dal Regolamento stesso;

h) saranno applicate in sede contrattuale le seguenti penali:
   - per mancata messa a disposizione e/o inoltro dei dati statistici, per Euro 500,00 per ogni violazione;
   - per mancato rispetto del 90% delle auto circolanti (per almeno 10 mesi) rispetto alla flotta dichiarata per Euro 50,00/giorno per ogni veicolo mancante;
   - per l'omesso o tardivo pagamento del canone previsto, oltre i 30 giorni dalla scadenza, per un importo pari al 30% del canone dovuto. In caso di parziale versamento oltre i 30 giorni dalla scadenza si applica la medesima penalità sulla quota non versata;
   - per mancato rispetto di ogni singola prescrizione ambientale degli autoveicoli, di cui a pag. 4 comma b, Euro 800,00, per ogni veicolo.

Considerato che ai fini del corretto sviluppo dell'attività di "car sharing a flusso libero", nella fase sperimentale, il numero totale dei veicoli da impiegare per detta attività non potrà superare le 1500 unità, l'Amministrazione Comunale si riserva eventualmente, in base ai primi risultati della sperimentazione, di incrementare successivamente il numero totale dei veicoli in servizio.

Per tutto quanto sopra occorre procedere all'approvazione delle linee di indirizzo sopra descritte, recepite in apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti interessati a svolgere il servizio in parola. Tale avviso resterà pubblicato all'Albo Pretorio fino al raggiungimento del limite di 1500 unità e comunque non oltre tre mesi.

Con determinazione dirigenziale, si procederà alla nomina di una commissione tecnica che si riunirà ogniqualvolta pervenga una richiesta e ne verificherà i requisiti al fine dell'ammissibilità stessa, procedendo, se ritenuta idonea, all'autorizzazione all'esercizio del servizio.

Qualora pervengano manifestazioni di interesse che complessivamente superino il limite di 1500 unità la commissione tecnica ai fini della scelta dovrà seguire i seguenti criteri: a) ordine cronologico di presentazione (data ed ora) della manifestazione d'interesse; b) dimensione della flotta; c) dimensione dell'area operativa del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare il provvedimento di autorizzazione all'esercizio del car sharing a flusso libero nelle ipotesi di accertata non sussistenza dei requisiti indicati, di perdita successiva degli stessi, di mancato rispetto dei prescritti standard minimi di servizio e comunque al termine del periodo sperimentale di due anni dall'avvio del servizio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di revocare il disciplinare tra Car City Club S.r.l. e la Città di Torino approvato con la deliberazione (mecc. 2014 03599/006);
2) di approvare il nuovo disciplinare tra Car City Club S.r.l. e la Città di Torino (**all. 1**), ferme restando le agevolazioni già concesse a Car City Club S.r.l. e confermate con la citata deliberazione mecc. 201403599/006;

3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Mobilità di procedere alla stesura dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti interessati a svolgere il servizio di car sharing a flusso libero in via sperimentale sul territorio comunale, secondo gli indirizzi indicati in narrativa e di adottare gli atti gestionali conseguenti al presente atto;
4) di prevedere che l'avviso sia pubblicato all'Albo Pretorio fino al raggiungimento del numero di veicoli, indicato al successivo punto 6 e comunque non oltre tre mesi;
5) di dare atto che, con atto dirigenziale, si procederà alla nomina della commissione tecnica per valutare le manifestazioni di interesse pervenute che si riunirà ogniqualvolta pervenga una richiesta e ne verificherà i requisiti al fine dell'ammissibilità stessa procedendo, se ritenuta idonea, all'autorizzazione all'esercizio del servizio;
6) di stabilire che il periodo sperimentale del servizio durerà 24 mesi e che ciascun soggetto interessato potrà proporsi, per lo svolgimento del servizio stesso, per un periodo non inferiore a tale durata;
7) di stabilire che il numero di veicoli totali messo a disposizione da tutti i soggetti interessati non potrà superare, almeno in una prima fase di sperimentazione, le 1500 unità, numero che l'Amministrazione si riserva, in base ai primi risultati della sperimentazione stessa, di incrementare;
8) di stabilire che, per ogni veicolo utilizzato nel servizio di car sharing a flusso libero, ciascun gestore dovrà versare al Comune di Torino, annualmente e anticipatamente, quindi a decorrere dall'inizio del servizio, una somma pari ad Euro 700,00 per ciascun veicolo (somma stabilita ai sensi dell'art. 7, comma 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Esso sarà soggetto ad interessi legali di mora per ritardato pagamento, da computarsi a giorno, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., oltre alle penali previste dal successivo punto 11), potrà subire rivalutazioni annuali e potrà essere modificato, qualora il regime della circolazione cittadina subisse variazioni.
9) di autorizzare: - l'accesso a titolo gratuito nelle aree ZTL centrale, romana, ad eccezione delle zone ZTL trasporto pubblico, Valentino e ZTL pedonali, in applicazione dell'ordinanza n. 523 del 2004, emessa in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 2003 06079/006) e s.m.i.; - il parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento (strisce blu) ai sensi della citata deliberazione (mecc. 2000 10524/006);
10) di stabilire che non sono ammessi gli accessi alle vie e corsie riservate, né la possibilità di individuare riserve di sosta ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino e s.m.i., che prevede la possibilità di autorizzare occupazioni di suolo pubblico di natura diversa dalle altre occupazioni espressamente previste dal Regolamento stesso;
11) di stabilire che in sede contrattuale saranno applicate le seguenti penali:
    - per mancata messa a disposizione e/o inoltro dei dati statistici, per Euro 500,00 per

ogni violazione;

- per mancato rispetto del 90% delle auto circolanti (per almeno 10 mesi) rispetto alla flotta dichiarata per Euro 50,00/giorno per ogni veicolo mancante;
- per l'omesso o tardivo pagamento del canone previsto, oltre i 30 giorni dalla scadenza, per un importo pari al 30% del canone dovuto. In caso di parziale versamento oltre i 30 giorni dalla scadenza si applica la medesima penalità sulla quota non versata;
- per mancato rispetto di ogni singola prescrizione ambientale degli autoveicoli di cui a pag. 4, comma b), Euro 800,00 a veicolo;

12) di approvare che il canone versato da ciascun operatore assegnatario del servizio in oggetto sarà incassato annualmente in apposito capitolo di entrata del Servizio Mobilità della Città di Torino;
13) di dare atto che in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, la Giunta Comunale potrà considerare quale parametro di valutazione di adeguatezza degli stanziamenti di manutenzione ordinaria del Suolo Pubblico il maggior introito derivante dalla presente iniziativa;
14) di stabilire, qualora pervengano manifestazioni di interesse che complessivamente superino il limite di 1500 veicoli, che la commissione tecnica ai fini della scelta dovrà seguire i seguenti criteri: a) ordine cronologico di presentazione (data e ora) della manifestazione d'interesse, b) dimensione della flotta c) dimensione dell'area operativa del servizio;
15) di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla V.I.E. (**all. 2**);
16) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alla Viabilità, Trasporti,
Infrastrutture e Area Metropolitana
Claudio Lubatti

L'Assessore alle Societá Partecipate,
Polizia Municipale e Protezione Civile
Giuliana Tedesco

L'Assessore all'Ambiente
Lavori Pubblici e Verde
Enzo Lavolta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente Servizio Mobilità
Bruna Cavaglià

Il Dirigente Servizio Esercizio
Luisella Nigra

Il Dirigente di Area Ambiente
Enrico Bayma

Il Dirigente ad interim
Contratti di Servizio
e Operazioni Straordinarie
Renzo Mora

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 2 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 gennaio 2015 al 9 febbraio 2015.

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 febbraio 2015.